

# ■ **Indice**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
------------------------	----------

<b>2. COSA PREVEDE LA LEGGE, COME FUNZIONA LA LEGGE</b>	<b>4</b>
---	----------

**Le finalità della legge**

**La nuova “Autorità”**

**I due pilastri della legge: Il dibattito pubblico regionale e i processi partecipativi locali**

## **IL DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE**

- **Che cos'è un “Dibattito pubblico”**
- **Su che cosa si può svolgere un Dibattito pubblico**
- **come si avvia il Dibattito pubblico**
- **come si conclude un Dibattito pubblico**

## **I PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI**

- **Chi può presentare un progetto di processo partecipativo locale?**
- **Come presentare una domanda**

<b>3. CONTATTI E INFORMAZIONI</b>	<b>11</b>
-----------------------------------	-----------

Realizzazione e stampa digitale  
Centro stampa Giunta Regione Toscana

La Regione Toscana, dal 2007, si è dotata di una legge sulla partecipazione che ha permesso la realizzazione, in circa quattro anni, di 116 processi partecipativi. La legge prevedeva di valutare gli effetti della sua applicazione, alla sua scadenza (il 31 dicembre 2012).

Il nuovo testo della legge regionale sulla partecipazione è stato così elaborato a conclusione dell'indagine conoscitiva condotta, nel corso del 2012, dal Consiglio Regionale, e culminata in una Risoluzione (la n. 168 del 19 Dicembre 2012) con la quale il Consiglio regionale ha espresso un giudizio positivo sugli effetti della legge, e ha affermato l'opportunità di una sua riconferma, indicando alcuni orientamenti per la sua revisione e il suo rafforzamento.

La legge 69/2007, e ora la nuova legge, si propongono di promuovere e sperimentare **nuove forme e occasioni di partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione delle politiche pubbliche e delle scelte collettive**. A fronte dei problemi e delle difficoltà che oggi caratterizzano il rapporto tra cittadini e istituzioni, la legge regionale sulla partecipazione si propone come uno strumento innovativo per incentivare la creazione di percorsi e processi partecipativi, valutare le possibili soluzioni attraverso il dialogo e il confronto, entro tempi definiti, nella fase preliminare che precede la vera e propria decisione.

**L'idea di partecipazione** che la legge presuppone è quella che si esprime attraverso **un confronto pubblico** tra le diverse tesi, retto da procedure e regole condivise; **è un'idea di partecipazione che non annulla le responsabilità della politica e delle istituzioni rappresentative**, ma ritiene che la stessa efficacia delle politiche condotte dalle istituzioni debba e possa fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse nella società, sulla capacità delle istituzioni di attivare un largo confronto con i cittadini, con le forze sociali, con le competenze e le idee presenti nel tessuto sociale.

## 2

# Cosa prevede la legge, come funziona la legge

## Le finalità della legge

Le finalità sono richiamate dall'articolo 1 della legge: l'obiettivo dichiarato è quello di *“contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa”*, e di concorrere in tal modo alla creazione di *“una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società”*

Altri obiettivi sono:

- rafforzare, attraverso la partecipazione, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo;
- creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- valorizzare i saperi diffusi e le competenze presenti nella società, anche dando voce a interessi diffusi e poco rappresentati.
- valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini

## La nuova “Autorità”

La legge 46/2013 modifica la natura e la struttura dell'“Autorità regionale per la promozione e la garanzia della partecipazione”, l'organo indipendente a cui la legge affida la gestione della legge. La nuova “Autorità” non è più un organo monocratico, ma un organo collegiale, composto da tre persone, due nominate dal Consiglio Regionale e una dalla Giunta.

# I due pilastri della legge: Il dibattito pubblico regionale e i processi partecipativi locali

## IL DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE

### Che cos'è un Dibattito pubblico?

È la parte della nuova legge che prevede le più rilevanti novità rispetto alla precedente.

Nel nuovo testo, si definiscono come possibile oggetto di un “Dibattito Pubblico” quelle *“opere, progetti e interventi che assumano una particolare rilevanza per la comunità regionale”*, e si propone **una definizione del DP** come di *“un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione”, che si svolge, “di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento”, quando “tutte le diverse opzioni sono ancora possibili”, o anche “in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva”*.

Nell’insieme, il Dibattito Pubblico si configura come un processo di confronto pubblico sulle ragioni di una scelta, come una grande occasione di apertura e di coinvolgimento collettivo, nelle fasi preliminari di discussione su un progetto, scandito attraverso varie fasi di confronto tra ipotesi e soluzioni diverse. Un Dibattito Pubblico si svolge attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti partecipativi: la diffusione di una base di documentazione tecnica ampia e condivisa, la testimonianza e il confronto con esperti e scienziati, forum tematici o altri momenti di discussione tra i cittadini, l’uso di internet e delle nuove tecnologie dell’informazione, ecc.

### Su che cosa si può svolgere un Dibattito pubblico?

La principale innovazione della nuova legge riguarda l’introduzione di meccanismi che rendono *obbligatoria* – date certe condizioni – l’apertura di un DP. *La nuova regolamentazione del Dibattito Pubblico prevede una classificazione delle opere che sono oggetto di DP e una diversa procedura, sulla base delle diverse soglie finanziarie e del carattere pubblico o privato delle opere stesse*. La soglia finanziaria è stata fissata a 50 milioni di euro.

Per le opere sotto tale soglia, spetta all’Autorità una valutazione sulla rilevanza regionale del progetto e sull’esistenza delle condizioni che rendano possibile o utile lo svolgimento di un vero e proprio DP.

## Come si avvia un Dibattito pubblico

L'Autorità – sulla base di una propria valutazione ed anche su una richiesta o una segnalazione che può provenire da vari soggetti - deve procedere ad un atto motivato con il quale:

- a) si stabiliscono le modalità e gli strumenti del dibattito, in modo da assicurare il massimo coinvolgimento, garantire l'imparzialità della conduzione, l'uguaglianza e l'inclusione di tutte le posizioni;
- b) si stabiliscono le fasi e la durata del dibattito, non superiore a novanta giorni, salvo proroga motivata di un solo mese. Tale durata decorre a partire dalla conclusione della fase istruttoria, che a sua volta non può essere superiore a novanta giorni.
- c) si nomina il responsabile del Dibattito Pubblico, "individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica". Può essere la stessa Autorità, se lo ritiene, a gestire direttamente il DP.



## Come si conclude un Dibattito pubblico

L'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico, che ne riferisce “contenuti e risultati”, evidenziando “tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo”. Tale Rapporto viene reso pubblico, inviato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, e inviato al soggetto promotore o titolare dell'opera che, entro tre mesi, deve comunicare le sue possibili valutazioni, ovvero: “**rinunciare**” all'opera, “**proporre modifiche**” al progetto originario o “**confermare**” tale progetto.

## I PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI

La legge regionale sulla partecipazione prevede che la Regione sostenga lo svolgimento di processi partecipativi locali, che abbiano un oggetto ben definito e circoscritto, e che si svolgano con una durata massima di sei mesi (salvo proroghe o eccezioni motivate, di non oltre tre mesi).

I metodi e gli strumenti devono assicurare la massima “inclusività”, ossia che tutti i punti di vista siano coinvolti e che tutti abbiano pari opportunità di esprimersi.

Spetta all'*Autorità regionale* la valutazione e l'ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica, - tra cui, in primo luogo, il fatto che non siano state ancora prese decisioni definitive sull'oggetto in questione. L'ente competente in materia, dichiara, all'inizio del processo, di impegnarsi a “tener conto” dell'esito del processo partecipativo o, in ogni caso, di motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati.

Si tratta di un passaggio fondamentale: fissa in tal modo il rapporto tra il contributo che può venire da un processo partecipativo e l'impegno delle istituzioni a valutarne gli esiti o, comunque, a motivare pubblicamente il proprio atteggiamento nei confronti di quanto emerso dalla discussione pubblica.

### *Chi può presentare un progetto di processo partecipativo locale?*

Possano presentare un progetto di processo partecipativo:

- a) Enti locali (singoli o associati), imprese, associazioni e cittadini (sulla base di un determinato numero di firme, definito dalla legge sulla base di diverse soglie demografiche)

b) Possono presentare una richiesta anche gli istituti scolastici: in questo caso, non occorrono firme, ma una deliberazione degli organi collegiali. La nuova legge stabilisce scadenze e tempi specifici per i processi proposti dalle scuole.

### *Come presentare una domanda*

La nuova legge introduce alcune novità nella procedura di presentazione delle domande. Rispetto alla precedente versione della legge, in particolare, si è ritenuto opportuno distinguere, per non aggravare costi e incombenze dei promotori, tra e *la richiesta iniziale* e la *presentazione* di un progetto partecipativo vero e proprio, definito in tutti i suoi dettagli.

Nel nuovo testo si prevede dunque quindi una prima fase istruttoria, in cui i proponenti presentano una *domanda preliminare*, l'Autorità ne valuta la rilevanza, ne discute gli aspetti metodologici e organizzativi. Solo dopo l'accoglimento della domanda, e la determinazione dell'entità del sostegno finanziario, il proponente procederà ad una più definita e compiuta elaborazione del progetto, anche sulla base delle risorse disponibili.

Sono previste tre scadenze, nel corso dell'anno, per la presentazione delle domande: 31 gennaio, 30 giugno e 31 ottobre.



La legge indica una serie di requisiti e di criteri di priorità per l'assunzione al sostegno regionale: definizione dell'oggetto, fase dell'iter politico-decisionale in cui ci si trova, tempi e regole, inclusione, pari opportunità. Si tratta dei requisiti e dei criteri già contenuti nella legge 69/2007.

Tra i criteri nuovi con cui l'Autorità valuta il possibile accoglimento di una domanda ci sono quelli che derivano da *“una valutazione sui costi del processo partecipativo, comparati ai costi del progetto, dell'opera o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo”* (i costi del processo partecipativo non possono essere sproporzionati rispetto ai costi dell'oggetto del processo partecipativo) e l'obbligo per l'ente locale che propone un processo partecipativo di precisare le *“risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione delle opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo”* (non si può proporre un percorso partecipativo senza alcuna previsione sui tempi e le risorse a disposizione per la realizzazione di quanto emerge dal percorso stesso).





## **3** **Contatti e informazioni**

La Legge “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” (l.r. n. 46) è stata approvata il 23 luglio 2013 dal Consiglio Regionale della Toscana, firmata il 2 agosto, e pubblicata sul BURT della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013

*Per informazioni:*

**[www.regione.toscana.it/partecipazione](http://www.regione.toscana.it/partecipazione)**

**[ufficio.partecipazione@regione.toscana.it](mailto:ufficio.partecipazione@regione.toscana.it)**

Regione Toscana  
Settore “Politiche per la partecipazione”,  
Piazza dell’Unità Italiana, 1  
50123 Firenze  
Tel. 055 4382165



[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.regione.toscana.it/partecipazione](http://www.regione.toscana.it/partecipazione)